## RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

> diretta da Giovanni ludica – Ugo Carnevali

estratto

Illegittima
segnalazione alla
centrale dei rischi
e responsabilità
dell'intermediario

di Fernando Greco



# | **240** RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO PER L'ERRONEA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI

Trib. Lecce, 5 agosto 2008, n. 1496 - Sez. I civ.

Banca - Responsabilità civile - Centrale dei rischi - Segnalazione - Trattamento dati personali - Responsabilità della banca - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale - Sussistenza.

(C.C. ARTT. 2043; 2050, 1175, 1374, 1375; D.LGS. 3 GIUGNO 2003, N. 196)

Accertata l'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi è necessario verificare l'esistenza di un danno patito dall'attore.

[In senso conforme Trib. Bari, 24 gennaio 2008; Trib. Mantova, 27 maggio 2008]

**FATTO.** - Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2002 \*\*, deducendo che la Deutsche Bank aveva illegittimamente segnalato il proprio nominativo alla Centrale rischi per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento e che, successivamente non aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione nonostante fosse stata accertata la completa estraneità alla vicenda del \*\*, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Deutsche Bank chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali causati da determinarsi in euro 50.000 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) oltre interessi.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Deutsche Bank assumendo che nessuna responsabilità le poteva essere ascritta deducendo: che la segnalazione era stata effettuata alla CRIF (Centrale Rischi Investimenti Finanziari); di aver tenuto un comportamento diligente e corretto; l'insussistenza del nesso di causalità tra il comportamento della convenuta e il danno lamentato dall'attore; la mancanza della prova del danno; la non risarcibilità del danno morale.

Acquisita pertinente documentazione, espletata prova testimoniale, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva discussa oralmente all'udienza dell'11 marzo 2008.

**DIRITTO.** - Dalle risultanze istruttorie è possibile ricostruire la seguente cronologia di fatti:

- in data 19 agosto 1998 veniva stipulato un contratto di finanziamento tra la Deutsche Bank e un soggetto identificato come \*\* residente in Lecce alla via \*\*;
- in epoca di poco successiva, a seguito del mancato pagamento di alcune rate relative al contratto di finanziamento, il nominativo \*\*, residente in Lecce alla \*\*, veniva segnalato alla CRIF e l'attore era sollecitato al pagamento;
- in data 23 novembre 1998 l'attore inviava alla Deutsche Bank una lettera con la quale intendeva dimostrare la propria estraneità al finanziamento del 19 giugno 1998;
- in data 30 novembre 1998 la convenuta rispondeva all'attore confermando la completa estraneità dello stesso alla vicenda;
- tra i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2000 \*\* e suo fratello \*\* contrattavano con la banca Monte dei Paschi di Siena un mutuo, concesso in data 26 ottobre 2000;
- in tale occasione un funzionario della Monte dei Paschi di Siena definiva l'attore come « cattivo pagatore » e riferiva che la concessione del mutuo era difficoltosa al fine di « evitare che un parente di una persona insolvente potesse fare da prestanome in favore di quest'ultimo »;

- in data 28 giugno 2001 l'attore richiedeva alla Fineco la stipulazione di contratto relativo all'utilizzo di una carta di credito, ma tale richiesta veniva rifiutata:
- in data 11 dicembre 2001 la convenuta chiedeva alla CRIF la cancellazione della segnalazione relativa ad \*\*, operazione eseguita il giorno seguente.

Inoltre, all'udienza del 16 marzo 2006 il testimone \*\*, responsabile del credito Prestitempo e della Direzione Generale della Deutsche Bank sede di Milano, ha precisato che la « Deutsche Bank provvede a cancellare il nominativo errato segnalato alla CRIF solo su richiesta dell'interessato, suffragata da denuncia all'Autorità Giudiziaria e che « la banca prima di procedere alla cancellazione aveva bisogno di acquisire la denuncia all'Autorità Giudiziaria ».

In sintesi, e dall'esame della documentazione allegata dalle parti, emerge che a causa di un errore di persone l'attore è stato illegittimamente segnalato alla CRIF.

La condotta della convenuta, così come appena ricostruita costituisce un fatto illecito che ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. obbliga la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

Infatti dall'applicazione della disciplina di cui alla l. n. 675/1996, poi confluita nel d.lgs. n. 196/2003, emergono i seguenti profili di illegittimità della condotta della convenuta: il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato; i dati trattati erano non esatti e non sono stati prontamente aggiornati; in generale il principio di correttezza, l'onere probatorio circa l'illegittimità del comportamento della convenuta è da ritenersi assolto. Infatti ai sensi dell'art. 18, l. n. 675/1996, confermato dal d.lgs. n. 196/2003, il risarcimento del danno, causato per effetto del trattamento di dati personali, è dovuto ai sensi dell'art. 2050 c.c. Tale ultima disposizione, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza dalla Corte di cassazione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta), interpretazione da tenere ferma anche nella materia del trattamento dei dati personali sia per le indicazioni di fonte comunitaria in tal senso direttiva CEE n. 95/46, sia per la *ratio* sottesa a tale forma di responsabilità che, proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali in generale e finanziari in particolare.

Conseguenza di ciò è che spettava alla convenuta la dimostrazione di un fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno arrecato all'attore. Tale prova manca. Inoltre, anche volendo accedere alla tesi secondo la quale l'art. 2050 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo un'ipotesi di presunzione di colpa vincibile mediante la prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, difetta anche la prova di tale ultima circostanza. Di contro, occorre evidenziare come il comportamento della convenuta successivo all'accertamento dell'errore in cui era incorsa si palesa gravemente colposo. Infatti le prassi interne, ossia l'asserita necessità della richiesta dell'interessato e della denuncia all'Autorità Giudiziaria, non solo rappresentano, per l'appunto, delle mere prassi interne e non delle norme dell'ordinamento o degli obblighi contrattuali, ma costituiscono esse stesse delle palesi violazioni alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali. Risulta difatti dovuto, oltre che per puntuali obblighi normativi, già in virtù del generale principio di correttezza, lo spontaneo e sollecito impegno per la cancellazione da un archivio accessibile a terzi di un dato personale riconosciuto erroneo. Non si può, infine, osservare come le medesime prassi interne non siano state osservate quando l'11 dicembre 2001 è stata richiesta alla CRIF la cancellazione dei dati personali dell'attore.

Accertata la sussistenza del fatto illecito della convenuta, è necessario verificare l'esistenza di un danno patito dall'attore e causalmente legato a tale fatto illecito. In proposito l'onere della prova ricade sull'attore che ha lamentato sia un danno patrimoniale che un danno non patrimoniale.

In merito al danno patrimoniale l'onere della prova non può considerarsi assolto. Infatti l'attore non ha dimostrato alcuna conseguenza patrimonialmente pregiudizievole legata alla condotta della convenuta. Invero non risultano provate conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio dell'attore legate all'asserito ritardo nella concessione del mutuo da parte della Monte dei Paschi di Siena e alla mancata concessione dell'utilizzo della carta di credito da parte della Fineco. Pertanto nulla va riconosciuto all'attore per il lamentato e non provato danno patrimoniale.

In merito al danno non patrimoniale, espressamente considerato risarcibile dal legislatore con l'art. 29, l. n. 675/1996 (confermato sul punto dal d.lgs. n. 196/2003), è opportuno in primo luogo precisare che la fattispecie delle responsabilità sia aquiliana che contrattuale si presenta secondo il seguente *iter* logico: fatto illecito (sia esso contrattuale o extracontrattuale), lesione di un diritto (o delle altre situazioni giuridiche soggettive ritenute meritevoli di tutela), conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette sul patrimonio o sulla persona del diritto (o aventi comunque titolo alla richiesta del risarcimento del danno). Queste ultime, secondo il codice civile, costituiscono il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Orbene a fronte di tale struttura logica della fattispecie astratta non sempre corrisponde un'altrettanto chiara sequenza fattuale, per cui fatto illecito, lesione del diritto e conseguenze pregiudizievoli, possono concretarsi in un unico fatto.

Proprio nel caso del danno non patrimoniale, ed in particolare nel caso dei fatti per cui è causa, è possibile assistere a tale sovrapposizione fattuale.

Infatti l'illecito trattamento dei dati personali rappresenta sia la condotta illecita che la lesione al diritto alla riservatezza, nonché all'onore ed alla reputazione che, infine, il danno patito dal titolare di tali diritti. Con ciò evidentemente non si vuole significare che oggetto del risarcimento sia la lesione *in re ipsa*, ma solo che la prova del danno non patrimoniale spesso finisce per coincidere con la prova della lesione del diritto e del fatto illecito o che comunque tale prova può costituire fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova presuntiva del danno. Orbene, nei fatti per cui è causa, anche volendo considerare poco attendibile la prova testimoniale costituita dalle dichiarazioni del fratello dell'attore, lo stesso inserimento in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito CRIF, costituisce per i motivi appena esposti, un fatto che allo stesso tempo rappresenta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenza pregiudizievole o comunque fatto noto base per la presunzione delle conseguenze dannose. La sussistenza del danno non patrimoniale risulta, dunque, dimostrata.

In merito al *quantum debeatur*, non può, vista l'oggettiva difficoltà nella qualificazione del danno, che procedersi ad una valutazione equitativa che — pur prescindendo dal comportamento gravemente colposo della convenuta in quanto il codice civile incentra la tutela risarcitoria sul ristoro dei danni patiti dal danneggiato e non sulla sanzione da infliggere al danneggiante — deve tener conto del lungo lasso di tempo durante il quale si sono prodotte le conseguenze pregiudizievoli. Appare pertanto equo riconoscere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dei diritti della riservatezza, onore e reputazione, la somma di euro 12.000 comprensivo di interessi e rivalutazione.

Le spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ha reso la dichiarazione di rito, seguono la soccombenza e sono commisurate alla somma da attribuire alla parte vincitrice. (*Omissis*).

#### ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO

di Fernando Greco - Ricercatore di diritto privato nell'Università del Salento

La decisione del Tribunale di Lecce conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi — per un errore di persona la banca aveva segnalato come cattivo pagatore l'attore e non aveva provveduto alla cancellazione dopo aver accertato l'errore — costituisce un fatto illecito — ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. — che obbliga il suo autore al risarcimento del danno.

**Sommario 1.** La Centrale dei rischi. — **2.** La natura del pregiudizio. — **3.** Illegittima segnalazione e responsabilità contrattuale. — **4.** Erronea segnalazione e procedimento d'urgenza.

#### 1. LA CENTRALE DEI RISCHI

Attraverso la Centrale dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli Enti creditizi un servizio utile alla valutazione dei rischi derivanti dal cumulo di affidamenti in capo ad un unico soggetto (1); la segnalazione alla Centrale dei rischi, introducendo il nominativo all'interno di una sorta di lista nera, rappresenta infatti uno strumento per valutare l'affidabilità del cliente (2).

L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, accrescere la stabilità del sistema creditizio. Per far questo gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito, ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui siano utili a fornire elementi di valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

Va da sé che gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici (3). A tal fine le Istruzioni della Banca d'Italia (4) sottolineano come particolare attenzione debba essere riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela. La precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente, infatti, la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi (5).

#### 2. LA NATURA DEL PREGIUDIZIO

In prima battuta per il giudicante salentino la condotta della banca convenuta che ha erroneamente segnalato il nominativo dell'attore alla Centrale dei rischi e che, avvedutasi dell'errore di persona, non ha provveduto alla cancellazione, costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., la obbliga al risarcimento dei danni.

Trova applicazione — si legge nella parte motiva della decisione — la disciplina della l. 31 dicembre 1996 successivamente confluita nel d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) <sup>(6)</sup>. Nel caso specifico il trattamento

<sup>(1)</sup> Sull'origine della centrale dei rischi v., fra gli altri, Capriglione, Aspetti della problematica della Centrale dei rischi bancari, in Banca borsa tit. cred., 1974. I, 19 ss.; Id., Commentario all'art. 32 l.b., in Aa.Vv., Codice commentato della banca, I, Milano, 1990, 379 ss.; MORERA, La centralizzazione dei rischi di credito: profili giuridici, in Dir. banc. merc. fin., 1996, I, 464.

<sup>(</sup>a) SCIARRONE ALIBRANDI, Centrale dei rischi creditizi e normativa di privacy: informazioni e controlli dell'interessato, in Riv. dir. civ., 2003, I, 423, sottolinea che le centrali dei rischi sono banche dati che raccolgono in modo centralizzato informazioni economiche inerenti alle caratteristiche delle posizioni debitorie degli affidati nei confronti del sistema creditizio e, più in generale, alla solvibilità dei soggetti prenditori di credito.

<sup>(3)</sup> Così Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 con Aggiornamento del 6 agosto 2008, sul sito della Banca d'Italia.

<sup>(4)</sup> Istruzioni per gli intermediari creditizi, cit.

<sup>(5)</sup> La giurisprudenza già da tempo ha chiarito che il sistema impone di adottare tutte le cautele necessarie per il rispetto delle ragioni e degli utenti e delle altre imprese bancarie, procedendo con una attenta diligenza all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza. Cfr. App. Milano, 8 giugno 1999, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 568.

<sup>(6)</sup> In dottrina v. Lucchini Guastalla, Trattamento dei dati personali e danno alla riservatezza, in questa Rivista, 2003, 650; Roppo, La responsabi-

dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e non prontamente aggiornati. In particolare, l'art. 18 della l. n. 675/1996, poi confluito nell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo *ex* art. 2050 c.c. Si è detto che si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali in generale e finanziari in particolare (7).

In effetti l'art. 15 del d.lgs. 196/2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. La peculiarità della disposizione è da individuare nell'espresso rinvio all'art. 2050 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti nell'esercizio di attività pericolose. Dunque, il legislatore annovera espressamente il trattamento dei dati personali nell'esercizio di dette attività. La banca ha la possibilità di liberarsi dalle sue responsabilità solo ove riesca a dimostrare di avere adottato le misure idonee ad evitare il danno. Non si è mancato di evidenziare in dottrina che nell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003 manca ogni riferimento esplicito al concetto di «ingiustizia» del danno (8): il rinvio all'art. 2050 c.c. delinea una fattispecie di responsabilità *ex delicto*. Sulla scorta di questa osservazione è stato affermato che la norma sembra ritagliata su un sostrato materiale non del tutto collimante con il contesto da cui, normalmente, trae origine la vicenda di una segnalazione illegittima: ovvero quello dello svolgimento di un rapporto contrattuale, posto che la segnalazione riguarda — normalmente — un soggetto che sia cliente della banca (9).

Affrontando in generale la problematica della segnalazione alla Centrale rischi occorre comprendere, sin d'ora, se la comunicazione — da parte del segnalante — richieda o meno il consenso del cliente. Sul punto deve condividersi l'opinione di chi ritiene che il consenso non sia necessario ai fini della trasmissione dei dati in Centrale  $^{(10)}$ .

A sostegno di questa tesi va rimarcato — in particolare — il ruolo della disciplina di settore delle Centrali pubbliche idonea a giustificare l'esimente contenuta all'art. 24 del d.lgs. n. 196/2003 che esclude testualmente il consenso tutte le volte in cui, come

lità civile per trattamento di dati personali, in Danno resp., 1997, 664; Ziviz, Trattamento dei dati personali e responsabilità civile: il regime previsto dalla l. 675/1996, in questa Rivista, 1997, 1305; Franzoni, Dati personali e responsabilità civile, in questa Rivista, 1998, 908.

<sup>(7)</sup> C'è chi ritiene che l'art. 2050 c.c. sia richiamato ai fini della distribuzione dell'onere della prova e non per ritenere oggettiva la responsabilità di chi tratta dati personali.

Per un approfondimento della questione v. Franzoni, Dati personali e responsabilità civile, cit., 902; Alpa, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici, in Dir. inf. inform., 1997, 723; Pinori, Internet e responsabilità civile per il trattamento dei dati personali, in Contratto impr.,

<sup>2007, 1567</sup> s. Per Castronovo, Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, in Europa dir. priv., 1998, 675, la scelta del legislatore di richiamare espressamente l'art. 2050 c.c. « appare forzata e fonte di inutili complicazioni ».

<sup>(8)</sup> Minneci, Tutele privacy e di diritto comune per il recupero della correttezza dei dati trasmessi alla centrale dei rischi, in A. Sciarrone Alibrandi (a cura di), Centrale dei Rischi, Milano, 2005, 127, n. 14.

<sup>(9)</sup> In questi termini si esprime Minneci, *op. cit.*, 127-128.

<sup>(10)</sup> In senso contrario v. Alpa, Aspetti della disciplina sui dati personali riguardanti gli enti e l'attività economica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 713 SS

nel caso della segnalazione alle Centrale dei rischi della Banca d'Italia, si adempia ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Nella vicenda esaminata dal giudice salentino, tuttavia, il problema non sussiste posto che il trattamento del dato, erroneamente comunicato alle Centrale dei rischi, riguardava un soggetto che non aveva alcuna relazione negoziale con la banca segnalante. L'aspetto più rilevante, che la decisione in commento pone, attiene, piuttosto, al profilo risarcitorio. Non c'è dubbio che la banca avesse l'obbligo di prevedere e prevenire ogni possibile danno in relazione alle caratteristiche della sua attività. Si può discutere se vi sia dunque una responsabilità da false o inesatte informazioni (11) a fondamento del relativo obbligo risarcitorio della banca. In altri termini l'esattezza dell'informazione è la conseguenza del rispetto da parte della banca delle regole organizzative e comportamentali tese ad evitare possibili pregiudizi. Quello che non sembra azzardato rilevare è che il profilo di responsabilità emergente dall'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi lascia intravedere un irrigidimento della « presunzione di responsabilità » dell'impresa, per effetto della « oggettivazione » per via legislativa del contegno diligente della banca segnalante (12). Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (13) e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale.

Nella decisione del Tribunale di Lecce si legge che l'attore, malgrado l'erroneità della segnalazione, non è riuscito a dimostrare di avere subito un danno patrimoniale. Al fine, osserva il giudice, non risultano provate conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio dell'attore legate all'asserito ritardo nella concessione del mutuo da parte della Banca.

<sup>(11)</sup> È questa la posizione pacifica della dottrina tradizionale. Cfr. Dolmetta, A proposito della responsabilità della banca nei confronti del Cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 363 ss.; Scognamiglio, Sulla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in Banca borsa tit. cred., 1999, I, 311; Giusti, Presupposti di legittimità della segnalazione presso la Centrale dei Rischi di posizioni « a sofferenza » e limiti della tutela cautelare e risarcitoria a fronte della illegittima segnalazione, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, 580; Siclari, Modelli di sussidiarietà orizzontale. La centralizzazione delle informazioni sui rischi di pagamento, Padova, 2006, 48 ss.

<sup>(12)</sup> Per un approfondimento più generale della responsabilità civile da informazioni finanziarie si rinvia a Caridi, Danno da informazione finanziaria e responsabilità civile (a margine di un caso francese), in Dir. banca merc. fin., 2008, 547.

<sup>(13)</sup> La dottrina si è sempre interrogata sul significato da attribuire all'espressione « avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno », ed in modo particolare sul significato da attribuire ai

concetti di «totalità» e di «idoneità» delle misure per evitare il danno. Per Franzoni, Il danno da attività pericolose nella giurisprudenza, in Contratto impr., 1985, 202, potrebbe apparire contraddittoria l'affermazione che sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno ed ugualmente l'evento dannoso si è verificato. Si è altresì evidenziato che per attribuire effettività al contenuto della prova liberatoria, si dovrebbe ritenere che la «totalità» e la «idoneità» delle misure non debbano essere intese in senso letterale, altrimenti la prova sarebbe una probatio diabolica.

La responsabilità, pertanto, è accollata all'esercente non già per non avere adottato tutte le misure idonee, bensì per il fatto che l'attività considerata è un'attività pericolosa: così Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, 521. Sottolineano Monateri, La responsabilità civile, in Trattato Sacco, Torino, 1998, 1010; e Salvi, La responsabilità civile, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1998, che la prova liberatoria si risolve nella dimostrazione del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento.

In altre parole, pur rilevando l'erroneità nell'operato della Banca, non si individua ad avviso del Tribunale di Lecce - perché non provato - un danno patrimoniale  $^{(14)}$ . L'argomentazione della decisione è senz'altro da condividere. Come precisato dalla giurisprudenza di merito il fatto lesivo in sé è senza dubbio inidoneo a determinare un danno, non potendosi negare il probabile insorgere di un pregiudizio economicamente valutabile a carico del soggetto segnalato. È tuttavia necessario che il danneggiato sia in grado di dimostrare il riflesso economico «negativo» (come conseguenza della erronea segnalazione) (15) sul suo patrimonio onde accedere al conseguente risarcimento (16).

Resta da affrontare la questione del risarcimento del danno non patrimoniale. Come è stato affermato di recente dai giudici di legittimità (17) — che hanno deciso la questione riferentesi ad una erronea segnalazione alla Centrale dei rischi di una società di capitali — anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine. Pertanto, proseguono i giudici di legittimità, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (18).

Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il « segnalato ». E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione (19).

Questa prospettiva è condivisa anche dalla Corte d'Appello di Milano, secondo la quale — in caso di segnalazione erronea alla Centrale dei rischi (in questo caso privata) — di un soggetto finanziato, che non sia operatore economico, l'intermediario finanziario è tenuto a risarcire il danno subito dalla persona segnalata, per la lesione alla reputazione ed il conseguente patema d'animo, da quantificare in via equitativa,

<sup>(14)</sup> Nella stessa direzione v. Trib. Venezia, 17 che per errata segnalazione alla Centrale Rischi, in giugno 2009, inedita.

<sup>(15)</sup> Sul nesso di causalità tra condotta della banca e danno v. Franzoni, Il danno risarcibile, Milano, 2004, 65 ss.

<sup>(16)</sup> Trib. Bari, 24 gennaio 2008, in Danno resp., 2008, 881 ss., con nota di Fabrizio-Salvatore.

<sup>(17)</sup> Il riferimento è a Cass. civ., 4 giugno 2007, n. 12929, in questa *Rivista*, 2008, 144. Sul punto v. Oliari, Danno non patrimoniale alle persone giuridi-

Nuove leggi civ. comm., 2008, 9 ss.

<sup>(18)</sup> Nella stessa direzione Trib. Venezia, 17 giugno 2009, cit.

<sup>(19)</sup> In questo caso il risarcimento non riveste una funzione compensativa ma, piuttosto, consolatoria o solidaristico-satisfattiva. Cfr. Franzoni, Il danno risarcibile, cit., 43. Sul punto v. anche Monateri, Le fonti delle obbligazioni, 3. La responsabilità civile, in Trattato Sacco, cit., 390 ss.

tenuto conto del fatto che l'archivio dei cattivi pagatori era consultabile da una cerchia ristretta di persone (20).

In passato, la prevalente giurisprudenza era concorde nel ritenere che in quest'ultimo genere di lesione, in caso di segnalazione illegittima, il danno fosse *in re ipsa* (21) e che, pertanto, a questo titolo, il risarcimento dovesse essere accordato senza che il danneggiato avesse l'onere di fornire la prova dell'esistenza della lesione medesima (22).

La decisione dei giudici salentini sembrerebbe distaccarsi dal riconoscimento di un danno in re ipsa. Infatti, si evidenzia nella parte motiva, che « non si vuol significare che oggetto del risarcimento del danno sia in re ipsa » salvo poi precisare che « comunque tale prova può costituire fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova presuntiva del danno». In altre parole il giudice riconosce, pur negando formalmente « la lesione in re ipsa », che l'inserimento erroneo nell'archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari rappresenta fatto noto per la presunzione delle conseguenze dannose (23). Ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato. Condividendo l'opinione di autorevole dottrina (24), il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo con riguardo al danno da «segnalazione illegittima» e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. È però necessario che il danneggiato alleghi tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. In altre parole il danno «puro» in re ipsa, anche alla luce delle ultime decisioni delle Sezioni Unite del 2008 (ma ancor prima con le sentenze gemelle del 2003 (25)) è categoria destinata alla scomparsa.

<sup>(20)</sup> App. Milano, 20 settembre 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 2893.

<sup>(23)</sup> Per Minneci, op. cit., 141, la giurisprudenza tende a muoversi con una certa disinvoltura, per un verso riesumando la discussa categoria del danno in re ipsa, ovvero affermando la sussistenza di una lesione degli interessi per il sol fatto della intervenuta immissione nel circuito della comunicazione non veritiera.

Va ricordato che la figura del danno in re ipsa nasce con la sentenza della Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in questa Rivista, con nota di Scalfi, Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte costituzionale. Per un approfondimento sul punto v. Franzoni, Der un illeciti, cit., 374 ss.; Monateri, La Costituzione ed il diritto privato: il caso dell'art. 32 cost. e del danno biologico (« Staatsrecht Vergeht, Privatrecht besteht »), in Foro it., 1986, I, 2976.

<sup>(22)</sup> F. Toschi Vespasiani, La responsabilità della banca da illegittima segnalazione di «sofferenza» del debitore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in Resp. civ., 2008, 920.

 $<sup>^{(23)}</sup>$  Va ricordato che è affermazione risalente nella nostra giurisprudenza che la reputazione eco-

nomica o commerciale costituisca un bene giuridico tutelabile indipendentemente dall'offesa dell'onore del danneggiato, per il solo fatto che a quest'ultimo sia pregiudicata la credibilità economica: Cass. civ., 11 ottobre 1978, n. 4538, in questa *Rivista.*, 1979, 747 ss., con nota di ALPA, *Lesione alla reputazione economica e circolazione di notizie inesatte*. Ancor prima v. Cass. civ., 13 ottobre 1972, n. 3045, in *Giust. civ.*, 1973, I, 821, con nota di DI AMATO, *Sulla tutela della reputazione economica dell'imprenditore*.

<sup>(24)</sup> Franzoni, Il danno non patrimoniale del diritto vivente, in Corr. giur., 2009, 5 ss.

<sup>(25)</sup> Cfr. Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828; e Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, in questa Rivista, 2003, 675, con note di Bargelli, Cendon, Ziviz; in Danno resp., 2003, 820 ss., con nota di Busnelli, Chiaroscuri d'estate. La Corte di cassazione e il danno alla persona; Ponzanelli, Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di cassazione. Più specificamente, con riferimento alla decisione della Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Foro it., con nota di Navarretta, La Corte costituzionale e il danno alla persona « in fieri », 2003, I, 2201 ss.

Come correttamente evidenziato in dottrina, l'appiattimento nell'accertamento della sola lesione procede verso l'idea di un danno punitivo che, seppure non estraneo al nostro sistema, non appartiene alla tradizione del danno alla persona. Il giudice, quindi, deve essere posto nella condizione di poter valutare quali siano le conseguenze della lesione che la vittima indica come pregiudizievoli, ancorché in un'area estranea al reddito e, più in generale, al patrimonio (26). Quindi, come il danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale deve essere sottoposto ad un duplice giudizio: quello che attiene alla meritevolezza dell'interesse leso, sotto il profilo della ingiustizia del danno, e quello che riguarda la sussistenza delle conseguenze di quella lesione anche attraverso l'uso della presunzione semplice, che si rivela lo strumento probatorio più adeguato per dar evidenza alle alterazioni negative della personalità del danneggiato (27).

In ordine alla quantificazione del danno, nell'impossibilità di determinare il « preciso ammontare » della lesione dell'interesse, il Tribunale opta per una « soluzione » equitativa. Si tratta di una scelta condivisibile stante la difficoltà — sul piano concreto — di una misurazione economica.

È necessario, come precisato, che nella liquidazione il giudice tenga conto della durata della segnalazione. Opportunamente il Tribunale di Lecce sottolinea la necessità di considerare il lungo lasso di tempo durante il quale si sono prodotte le conseguenze pregiudizievoli. Il dato trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di merito (28), secondo la quale nel danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, è da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. tenuto conto della durata della segnalazione (29).

La necessità, per i giudicanti, di individuare alcuni « indici » idonei a giustificare la liquidazione evita lo scivolamento « verso forme autistiche di commisurazione del pregiudizio »  $^{(30)}$ , attenuando il rischio di uno scivolamento verso la figura del danno *in re ipsa*  $^{(31)}$ .

Occorre tuttavia formulare alcune precisazioni.

Nella vicenda indagata il risarcimento del danno non patrimoniale si giustifica in virtù di un'espressa previsione normativa. Si tratta di una voce di danno che aggrava la responsabilità di chi svolge attività di trattamento di dati personali e che trova il suo fondamento nel comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003. La presenza di un esplicito richiamo normativo emancipa da una riflessione più ampia che, inevitabil-

<sup>(26)</sup> Franzoni, Il danno non patrimoniale nel diritto vivente, cit., 5 ss.

<sup>(27)</sup> Cfr., in particolare, Cass. civ., 6 luglio 2002, n. 9834, in Mass. Foro it., 2002, voce Presunzione, n. 4. Sul punto v. Baroni, La presunzione, lo strumento probatorio più adeguato per dar evidenza alle alterazioni negative della personalità del danneggiato, in Danno resp., 2006, 1247 ss.

 $<sup>^{(28)}</sup>$  Trib. Mantova, 27 maggio 2008, in www.ilcaso.it

 $<sup>^{(29)}</sup>$  In questa direzione anche App. Milano, 20 settembre 2006, cit.

<sup>(30)</sup> MINNECI, op. cit., 143.

<sup>(31)</sup> Sul punto v. Navarretta, Bilanciamento di interessi costituzionali e regole civilistiche, in Riv. crit. dir. priv., 1998, 655 ss. In giurisprudenza v. Trib. Mantova, 27 maggio 2008, in www.ilcaso.it, secondo cui occorre tener conto della lunga durata della segnalazione (da novembre 2002 ad ottobre 2003), della circostanza che l'esiguità della somma iscritta a sofferenza ha avuto una maggiore efficacia lesiva della reputazione, essendo indice di uno stato di decozione pur di fronte ad un debito esiguo.

mente, le recenti decisioni delle Sezioni Unite (32) introducono in tema di danno non patrimoniale confermando il c.d. sistema bipolare e rafforzando l'argomento costituzionale attraverso la costruzione di un concetto di ingiustizia del danno costituzionalmente qualificata (33). Per dirla in altri termini la risarcibilità del danno non patrimoniale, in assenza di una espressa previsione normativa, è ammessa tutte le volte in cui venga leso un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.). È necessaria, dunque, la ricorrenza di un contra jus costituzionale, e non della lesione di un interesse giuridicamente protetto. L'art. 2059, come è stato sottolineato da attenta dottrina (34), non può essere interpretato come una copia dell'art. 2043 c.c.; « ne riproduce, sì, struttura e requisiti, ma esige che il bene leso sia protetto da un diritto inviolabile. Non tutti i disagi possono essere risarciti: soltanto quelli conseguenti alla violazione di un valore fondamentale » (35). Può discutersi se la lesione alla reputazione personale rientri a pieno titolo nel nuovo danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Se così fosse le conseguenze dell'illecito non devono essere necessariamente stimate patrimonialmente posto che la violazione di diritti costituzionalmente protetti è di per sé idonea a comportare la nascita di un'obbligazione risarcitoria (36), ferma — naturalmente — la prova del danno.

### 3. ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Va anche evidenziato come la natura della responsabilità della banca — nell'ipotesi di erronea segnalazione alla Centrale dei rischi — possa qualificarsi come contrattuale laddove sussista a monte un rapporto banca-debitore. In tal caso la giurisprudenza ha stabilito — mutuando parte delle argomentazioni della dottrina — che della violazione dei propri obblighi la banca potrà essere chiamata a rispondere per inadempimento del rapporto contrattuale esistente e delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. L'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se, quindi, l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.

<sup>(32)</sup> Si tratta delle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite delle Corte di cassazione (nn. 26792-26793-26794-26795) depositate l'11 novembre 2008. Per un approfondimento v. in particolare Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, in questa Rivista, 2009, 63 ss.; Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso, ivi, 94 ss.

<sup>(33)</sup> In argomento v. Franzoni, *Il danno risarcibile*, cit., 53.

<sup>(34)</sup> PONZANELLI, Immissioni e risparmio tradito: applicazioni divergenti della lettura costituzionale del danno non patrimoniale, in Danno resp., 2008, 77 SS.

<sup>(35)</sup> PONZANELLI, op. ult. cit., 79.

<sup>(36)</sup> Franzoni, Dei fatti illeciti, cit.

Sul piano normativo la giustificazione è nell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Come è stato attentamente sottolineato in dottrina (37) con le sentenze del 2008 il diritto vivente recepisce una serie di indicazioni che giungono da diverse fonti. Infatti, nei Principi Unidroit relativi ai contratti commerciali internazionali 2004, all'art. 7.4.2. rubricato « Risarcimento integrale », è stabilito che « il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza dell'inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni » (comma 1). Ancora: «il danno può essere di natura non patrimoniale e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale » (comma 2). Analoga indicazione si riscontra nei Principi di diritto europeo dei contratti (Codice Lando), che all'art. 9:501, rubricato «Diritto al risarcimento», prevede che l'inadempimento del debitore è causa di una perdita che deve comprendere: « (a) il danno non patrimoniale; e b) la perdita futura che è ragionevolmente prevedibile ». Nella stessa direzione si pongono i «Principi di diritto europeo della responsabilità civile », i quali, dopo aver previsto che «il danno postula una lesione materiale o immateriale ad un interesse giuridicamente protetto» (art. 2:101), definendo il danno non patrimoniale, impiega una fattispecie a tal punto ampia da non escludere che la sua fonte possa essere un inadempimento.

#### 4. ERRONEA SEGNALAZIONE E PROCEDIMENTO D'URGENZA

Un'ultima notazione va dedicata alla possibilità per «l'erroneo» segnalato di attivare un procedimento d'urgenza, risultando l'illegittima segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la sua posizione. In una recente ordinanza del Tribunale di Lecce (38) il giudice evidenzia l'esistenza del *periculum in mora* come pericolo di danno causato all'imprenditore dalla non corretta segnalazione « che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente, in quanto — per effetto della segnalazione — la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo». Per i giudici salentini il provvedimento d'urgenza resta l'unico strumento possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di una erronea segnalazione, dall'aggravamento del tempo necessario ad ottenere una decisione sul merito a cognizione piena. L'orientamento richiamato, largamente condiviso dalla giurisprudenza (39) prevalente, vuole scongiurare il rischio che il

<sup>(37)</sup> Franzoni, Il danno non patrimoniale nel diritto vivente. cit.. 5 ss.

<sup>(38)</sup> Trib. Lecce, Sez. dist. Galatina, 2 luglio 2009, inedita. Nella specie, il ricorrente aveva agito al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione di sofferenza presso la centrale rischi, deducendo che gran parte della sua posizione debitoria era riconducibile alla illegittima applicazione di interessi anatocistici. Il Tribunale verificato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio che aveva accertato una differenza complessiva a favore del correntista ha ordinato alla Banca di comunicare alla Centrale dei rischi che « il credito è in contestazione e che, allo

stato attuale, risulta una posizione a credito del correntista in considerazione della espletata consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa». Sul punto v. anche App. Milano, 20 settembre 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 2893, con nota di Valdarnini, e osservazioni di Palmeri.

<sup>(39)</sup> Trib. Cagliari, 28 novembre 1995, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, II, 492, con nota di Vella; Trib. Roma, 24 marzo 2000, in *Contratto impr.*, 2000, 811; Trib. Milano, 31 luglio 2001, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2003, 633; Trib. Palermo, 16 giugno 2003; Trib. Lecce, 25 agosto 2003; Trib. S. Maria Capua a Vetere, 5 febbraio 2006.

soggetto segnalato non riesca più ad attingere al finanziamento ed evita, al contempo, che si trovi ad affrontare nuove situazioni debitorie, determinate dal recesso di altre banche dai rapporti in corso (40). Si limitano, in questo modo, gli effetti pregiudizievoli di perdurante attualità e si argina una progressiva accentuazione degli stessi, il che costituisce il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in questione dal novero di quelli « sofferenti » (41).

gittima segnalazione alla Centrale Rischi, in Resp. resp., 2008, 881 ss. civ., 2009, 120 ss.; Angelo, Segnalazione illegittima

<sup>(40)</sup> Grassi, La responsabilità della banca per ille- alla Centrale Rischi e danno risarcibile, in Danno

<sup>(41)</sup> Toschi Vespasiani, op. cit., 920.

